

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ'

Approvato con Delibera di Consigliodel giorno

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali

- 1 . L'Ente Comune di Arre, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative, intende attivare - in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione dei servizi di propria competenza - forme di collaborazione con volontari singoli.
2. L'ente riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta ,promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse dall'ente e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, il quale valorizza tutte le attività esercitate a beneficio della comunità in quanto espressione dell'autonoma iniziativa dei cittadini per cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini.
4. Il servizio di volontariato è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali l'ente ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statuarie o regolamentari e va ad integrare i servizi comunali.

Art. 2

Obiettivi

1. Le attività che l'ente potrà affidare ai volontari dovranno essere finalizzate al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista della realtà dell'ente, offrendogli l'opportunità di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti;
 - b) favorire la socializzazione di soggetti in situazioni di possibile emarginazione dal contesto sociale;
 - c) offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo situazioni di possibile devianza.

Art. 3

Criteria generali di utilizzo

1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, sono conferite esclusivamente da volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.
2. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.
3. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:
 - sorveglianza e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione;
 - assistenza domiciliare quale prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani ed ai portatori di handicap in sinergia ed integrazione con il servizio sociale;
 - trasporto anziani/minori/disabili organizzato dal Servizio Sociale;
 - accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico;
 - sorveglianza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche;
 - sorveglianza per la pulizia di boschi e strade;
 - informazione ed educazione ambientale;
 - organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali;
 - assistenza e supporto ai servizi bibliotecari;
 - assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
 - assistenza all'accesso a servizi informativi (sito dell'ente, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
 - piccole manutenzioni di spazi, del verde pubblico e di strutture pubbliche;
 - spalatura neve e spargimento sale antighiaccio;
 - pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
 - sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti;
 - supporto e sorveglianza presso la biblioteca, ed altri spazi culturali, e in eventuali mostre o iniziative simili, al fine di consentirne una maggiore fruizione;
 - supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile, le attività scolastiche e altre esigenze legate alla vocazione turistica dell'ente;
 - attività informativa in occasione di feste, sagre, ricorrenze o iniziative organizzate e/o sostenute/patrociate dall'ente;
 - sorveglianza e pulizia dei cimiteri comunali;
 - censimento e segnalazione discariche abusive;
 - servizio di pre-scuola e doposcuola;
 - pulizia di aree di sosta e parcheggi comunali;
 - custodia di monumenti, parchi, giardini e strutture sportive.
4. Altre eventuali attività che potranno successivamente essere individuate dall'ente, purché compatibili con le condizioni espresse nel presente regolamento e finalizzati ad

obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l'accesso agli atti dell'Ente.

Art. 4

Modalità e criteri di affidamento

1. L'ente predispone un Registro dei volontari singoli e disponibili, che sarà utilizzato per individuare le persone a cui proporre i singoli inserimenti in attività di cui abbiano competenza. L'elenco dei volontari è pubblico.
2. È ammessa la presentazione, in ogni tempo, delle domande d'iscrizione da parte dei volontari.
3. L'Amministrazione può invitare i cittadini a presentare domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, indicando i periodi di svolgimento dei relativi servizi.
4. Le domande sono presentate a mezzo degli appositi moduli conformi allo schema allegato sub A.
5. L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuato dal responsabile di posizione organizzativa competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi, con modalità e condizioni tali da garantire una completa turnazione fra i volontari nell'espletamento delle mansioni inerenti alle attività di volontariato.
6. È facoltà del responsabile di cui al precedente comma stabilire, occorrendo, particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni con carattere vincolante, a pena di revoca dell'affidamento.
7. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

Art. 5

Requisiti soggettivi

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - età superiore ad anni 16 compresi con autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci (le attività svolte dai minorenni verranno individuate direttamente dal Sindaco);
 - idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico. Per questo aspetto l'ente si riserva la facoltà di sottoporre il volontario a visita medica da parte del medico del lavoro.

Art. 6

Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

1. Lo svolgimento delle attività di volontariato è tale se prestato in modo «personale, spontaneo e gratuito».
2. Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua prestazione lavorativa, in quanto caratterizzata dall'elemento della spontaneità e dallo spirito di solidarietà, risponde esclusivamente a un vincolo morale (caritativo o filantropico, ideale o religioso). Per questa propria natura l'attività di volontariato è intrinsecamente incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabile o precario, autonomo o subordinato, ne potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
3. L'ente si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
4. La collaborazione dei volontari in attività di pubblica utilità in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
5. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento, con debito preavviso, per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 7

Rimborso spese

1. L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata, oggettivamente necessarie e preventivamente autorizzate dal responsabile di posizione organizzativa competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi.
3. L'ente è tenuto a fornire i sistemi di protezione individuale (qualora occorrenti), gli attrezzi di lavoro, il trasporto su mezzi pubblici o comunali per spostamenti inerenti le loro mansioni, l'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari. Non sarà invece garantito il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell'incarico.

Art. 8

Modalità organizzative

1. Le attività di volontariato sono normalmente promosse dal Sindaco per le definitive determinazioni.
2. A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento attestante la qualificazione di volontario.
3. Nel caso di funzioni di sorveglianza viene rilasciato anche un apposito bracciale di identificazione o eventuali altri segni di riconoscimento.
4. Il responsabile di posizione organizzativa competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi provvede, avvalendosi del personale dell'ente, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale dell'ente.
5. Il responsabile di posizione organizzativa competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
6. Il responsabile di cui al precedente comma verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari.
7. All'inizio dell'attività il suddetto responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
8. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Art. 9

Assicurazione

1. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10

Doveri e responsabilità dei volontari

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a:

- svolgere i compiti assegnati con coscienza e la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
- • rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- • tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed educazione;
- • tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
- • non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico;
- • notificare tempestivamente all'ufficio competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
- • segnalare agli uffici tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale dell'ente;
- • utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro con la massima cura e diligenza;
- indossare obbligatoriamente le attrezzature di protezione individuale fornite dall'Amministrazione.

2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11

Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.